



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 23 maggio 2024 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di SERIATE (Bg) esame relazione di fine mandato 2019 - 2024

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA l'ordinanza n.131/2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott. ssa Maura Carta

PREMESSA IN FATTO

Il comune di Seriate (Bg), popolazione 25.321 abitanti al 31 dicembre 2022 (dati Istat), è interessato dalle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale che si terranno il 7 e il 9 giugno 2024, secondo quanto previsto dal D.M. Interno del 10 aprile 2024.

In data 27 marzo 2024 (prot. Cdc n. 4324), l'Ente ha trasmesso a questa Sezione la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ritualmente sottoscritta dal Sindaco, corredata dalla certificazione dell'Organo di revisione e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

La relazione, redatta secondo lo schema tipo D.M. Interministeriale del 26 aprile 2013, nella parte IV dedicata ai rilievi della Corte dei conti, precisa che "l'ente è stato oggetto di attività di controllo ordinaria per la quale si è provveduto ad inoltrare gli opportuni chiarimenti e la documentazione richiesta, con successiva archiviazione da parte della Corte dei Conti" ma non menziona la deliberazione n. 301/2021/PRSE adottata nel periodo di durata del mandato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di

entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione certificata deve essere trasmessa dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Detta relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro sette giorni successivi alla data di certificazione dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative.

Lo schema tipo di relazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del d.lgs. 149/2011, è stato approvato con il D.M. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Per quanto concerne i "rilievi della Corte dei conti", il citato schema tipo prescrive che la relazione debba "indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005", precisando che "se la risposta è affermativa", occorre "riportarne in sintesi il contenuto".

Ciò premesso, come accennato in punto di fatto, in vista delle prossime elezioni amministrative, il comune di Sariate ha trasmesso a questa Sezione di controllo e pubblicato sul proprio sito istituzionale la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. 149/2011.

La relazione, pur redatta in conformità allo schema tipo di cui al D.M. Interministeriale del 26 aprile 2013, non ha dato piena attuazione al principio di trasparenza sotteso alle norme di cui si è testé dato conto, in quanto contiene un generico richiamo alla circostanza "che l'ente è stato oggetto di attività di controllo ordinaria per la quale si è provveduto ad inoltrare gli

opportuni chiarimenti e la documentazione richiesta, con successiva archiviazione da parte della Corte dei Conti”.

Nel dettaglio, la relazione non precisa che questa Sezione, nel periodo di durata del mandato, ha adottato nei confronti del Comune di Seriate la deliberazione n. 301/2021/PRSE con la quale è stata accertata la violazione dell’obbligo di tempestiva compilazione e trasmissione della relazione-questionario dell’organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2020.

La Sezione, nel ricordare la valenza sostanziale del principio di trasparenza sotteso all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione della relazione di fine mandato completa di tutti gli elementi informativi prescritti, non può esimersi dal rilevare il parziale adempimento alle previsioni dell’art.4 d.lgs. 149/2011.

Nel caso, tuttavia, pur a fronte della riscontrata irregolarità, non si ritiene sussistano i presupposti tassativamente indicati dalla legge ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la parziale carenza informativa della relazione di fine mandato e

INVITA

il Sindaco a pubblicare sul sito istituzionale *l’addendum*, dandone comunicazione alla Sezione prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te., all’Organo di revisione e al Sindaco e dispone che quest’ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all’Organo consiliare;

- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

Il magistrato relatore
Maura Carta

Il Presidente
Antonio Buccarelli

Depositata in Segreteria il
28 maggio 2024
Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)